Sent 4241/19
281 sexies
Rep 5675/19

Segue verbale di udienza del 13 novembre 2019 in causa civile n. 7767/2017 R.G. del Tribunale di Bari: [redacted] C/ Enel Energia S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Costanza Manzi, all'udienza del 13 novembre 2019, a seguito di discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 7767/2017 R.G.A.C.C.

tra

[redacted], residente in Conversano, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Angiulli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Monopoli

- Opponente -

contro

Enele Energia S.p.A., corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Mancini e dall'Avv. Davide Camicia ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Bari

- Opposta –

nonché

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 13/11/2019 che deve intendersi integralmente trascritto.

FATTO E DIRITTO

L'Enel Energia S.p.A. ottenne dal Tribunale di Bari ingiunzione di pagamento in danno di [redacted] per un importo di € 5.319,18, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura, liquidate in complessivi € 945,50, di cui € 145,50 per esborsi, nonché oneri fiscali.

La ricorrente in monitorio asseriva di essere creditrice di [redacted] per la fornitura di gas, ad uso domestico, per l'utenza di [redacted] in Conversano, in virtù della fattura n. 0000002509150051 del 28/2/2014.

Il D.I. n. 601/2017 (n. 211/2017 R.G.) del 26/1/2017, notificato il 24/3/2017, fu prontamente

opposto da [redacted] con atto di citazione notificato il 2/5/2017.

Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva l'insussistenza e la carenza probatoria del credito azionato fondato unicamente sulla fattura del 28/2/2014. L'opponente rilevava che: a) aveva sempre regolarmente corrisposto tutte le fatture emesse dall'Enel Energia per la fornitura del gas erogato in suo favore; b) nella fattura del 28/2/2014 erano stati nuovamente addebitati tutti i consumi di gas già fatturati nel corso del rapporto contrattuale, a partire dal mese di aprile 2008, da lui regolarmente corrisposti mediate addebito su conto corrente bancario; c) la fattura, recante dicitura "*calcoli di rettifica*" portava una lettura di consumi gas stimati per mc. 50899 alla data del 30/6/2013 mentre la precedente fattura del 16/2/2014 era stata calcolata in base ad un consumo rilevato alla data del 1°/7/2013 di mc. 50899 e di un successivo computo per stima presunta a tutto il 31/1/2014 di mc. 51933; d) aveva più volte chiesto chiarimenti in merito all'Enel Energia senza alcun fondato riscontro.

L'opponente concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo; per la condanna dell'Enel al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I opposto. Vinte le spese di giudizio.

L'opposta Enel Energia S.p.A. si costituiva in giudizio con comparsa depositata in udienza il 22/9/2017 e contestava l'assunto di [redacted]; affermava che la fattura posta a base del D.I. opposto non conteneva alcuna duplicazione di richieste formulate nelle precedenti fatture che riconosceva essere state tutte pagate dall'opponente; affermava che si trattava di un ricalcolo in rettifica e a conguaglio delle precedenti fatture in virtù delle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica.

L'opposta concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto; chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Vinte le spese di lite.

Con provvedimento reso all'udienza del 22/9/2017 fu rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. e concessi i termini per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c..

Con provvedimento reso all'udienza del 2/5/2018 fu rigettata l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolta alla 2I Rete Gas S.p.A., di tutte le certificazioni relative al gas fornito nel periodo indicato nella fattura azionata.

In mancanza di altre istanze istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorie e discusso la causa all'odierna udienza.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

L'opposizione è fondata.

A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione piena, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.

Deve inoltre premettersi che le prove scritte, previste dall'art. 634 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo pur essendo idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio ordinario, né determinano una inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dove, come in ogni giudizio di cognizione, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'"an" o sul "quantum debeatur", non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, che deve essere provato nelle forme ordinarie.

Ritiene questo giudice che l'Enel Energia S.p.A. non ha assolto all'onere probatorio che gravava su di essa.

L'unica istanze istruttoria dalla stessa ENEL richiesta nella memoria del 21/11/2017 intesa a provare la fornitura del gas all'opponente mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non appare idonee a provare il credito asseritamente da lei vantato. Tanto perché, in primo luogo, la documentazione della quale è stata richiesta l'esibizione doveva essere già in possesso dell'opposta che, altrimenti, non avrebbe potuto effettuare i conguagli e le rettifiche degli importi già fatturati e corrisposti dal [redacted] in secondo luogo, l'opponente non ha mai contestato la fornitura effettuata dall'Enel in suo favore.

L'Enel avrebbe dovuto specificare e motivare il calcolo effettuato nella fattura che deve evidenziare in chiaro gli importi ricalcolati e l'importo a debito o a credito per il cliente; soprattutto non può, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale, effettuare ricalcoli per un periodo, come nel caso di specie, di ben cinque anni e rendere, in tal modo, estremamente difficoltoso il controllo da parte dell'utente dell'effettività delle somme dovute.

L'opposizione proposta da [redacted], quindi, deve essere accolta.

Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte opponente per responsabilità aggravata.

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 1°

dell'art. 96 c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente; tanto non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.

La domanda, peraltro, come formulata dalla parte opponente non può essere accolta in assenza di prova del danno subito per effetto del comportamento processuale dell'opposta.

La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate ai sensi del D. M. della Giustizia n. 55/2014, soggiace al criterio della soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted], residente in Conversano, nei confronti di **Enel Energia S.p.A.**, corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante, con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato il 2/5/2017, così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione proposta da [redacted], revoca il D.I. n. 601/2017 (n. 211/2017 R.G.), notificato il 24/3/2017;

2) condanna **Enel Energia S.p.A.**, corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore di [redacted], con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Angiulli, che ha dichiarato di essere distrattario, determinate nella complessiva somma di [redacted] per compensi professionali, di cui € [redacted] per la fase di studio, € [redacted] per la fase introduttiva, € [redacted] per la fase istruttoria, € [redacted] per la fase decisionale, oltre € 157,30 per esborsi, nonché R.G. e oneri fiscali.

Così deciso in Bari all'udienza del 13 novembre 2019.

Il G.O.T.
Avv. Costanza Manzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BARI, 13/11/19
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonio LOPEZ